

DICEAA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI ATENEO AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI RICERCA DI INTERESSE DI ATENEO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per la ripartizione del contributo di Ateneo al finanziamento di Programmi di Ricerca di Interesse di Ateneo di seguito indicate con l'acronimo PRIA.

Il contributo è attribuito dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-architettura, Ambientale ai docenti afferenti nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio preventivamente individuate.

Tramite la ripartizione di queste risorse il Dipartimento persegue lo scopo di dare a tutti i docenti un equo sostegno alle esigenze relative alla diverse attività di ricerca con l'intento di migliorare la qualità complessiva della produzione scientifica.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI E REGOLE

L'assegnazione delle risorse specifiche si fonda sul principio del merito scientifico dei docenti richiedenti e sulla capacità degli stessi di formulare proposte che coinvolgono docenti afferenti al dipartimento di settori concorsuali anche diversi al fine di creare sinergie e promuovere un approccio di ricerca in forma aggregata.

La Giunta di Dipartimento a valle dell'assegnazione delle somme attribuite dall'Ateneo e sulla base della disponibilità di bilancio preventivamente individuate e delle esigenze censite, destina l'ammontare del fondo annuale ai PRIA.

Art. 3 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Il conferimento del contributo avviene previa pubblicizzazione della procedura a cura della Segreteria del Dipartimento.

La scadenza per presentazione delle domande è fissata dalla Segreteria e non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicizzazione della stessa.

Art. 4 - ACCESSO AL CONTRIBUTO

L'attribuzione del contributo per l'attivazione di nuove ricerche o per il proseguimento di quelle in corso viene fatta su richiesta del docente responsabile della ricerca il quale potrà attivarsi anche in gruppo coinvolgendo docenti dello stesso settore scientifico disciplinare o di altri. La richiesta viene redatta su appositi moduli forniti dalla segreteria appositamente predisposti.

Non verranno prese in considerazione le domande individuali dei docenti che richiedono il contributo anche in forma aggregata.

Art. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione delle domande (di seguito "Commissione") è nominata dal Direttore del Dipartimento.

La Commissione è composta da 3 membri compresi il Presidente e il Segretario, scelti tra i docenti a tempo pieno afferenti al Dipartimento; la sua composizione dovrà contemplare il maggior numero di componenti disciplinari anche al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori.

La Commissione valuta le domande pervenute ai sensi del presente Regolamento, formula le relative graduatorie, dirime i casi di parità di merito, rimanda alla Giunta di Dipartimento la soluzione di tutti i casi non contemplati nell' articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 6 - VALUTAZIONE

Il contributo è calcolato a partire dalle seguenti percentuali:

1. il 10% in parti uguali tra gli aventi diritto, cioè tra tutti i docenti che hanno fatto domanda in forma individuale o aggregata;
2. il 55% in base alla graduatoria di merito scientifico delle pubblicazioni e dei brevetti di ogni singolo partecipante al gruppo di ricerca proponente;
3. il 35% in base all'aggregazione dei ricercatori in un gruppo di due o più partecipanti.

Con riferimento alla ripartizione in base alla graduatoria di merito scientifico delle pubblicazioni e dei brevetti del partecipante al gruppo di ricerca (punto 2 dell'elenco di cui sopra), si precisa che il calcolo del contributo sarà effettuato in proporzione al punteggio totale assegnato alle pubblicazioni ed ai brevetti del partecipante il gruppo di ricerca in accordo all'art. 7 del Regolamento, rispetto alla somma dei punteggi totali delle pubblicazioni e dei brevetti di tutti i richiedenti il finanziamento.

Con riferimento alla ripartizione in base all'aggregazione dei ricercatori (punto 3 dell'elenco di cui sopra), si precisa che il contributo sarà calcolato dividendo il 35% dell'importo totale dei fondi RIA per il numero totale di docenti del Dipartimento. L'importo così ottenuto sarà quindi moltiplicato per il numero di componenti di ciascun gruppo di ricerca ed attribuito al responsabile della proposta di ricerca. L'eventuale importo risultante dalla somma dei contributi di cui al punto 3 non assegnati ai ricercatori che hanno fatto domanda individuale sarà ripartito tra tutti gli aventi diritto per $\frac{1}{2}$ in parti uguali (punto 1 dell'elenco di cui sopra) e per $\frac{1}{2}$ in base alla graduatoria di merito scientifico delle pubblicazioni e dei brevetti (punto 2 dell'elenco di cui sopra). Di conseguenza le percentuali di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente saranno ricalcolate in funzione del numero di ricercatori che hanno fatto domanda in forma aggregata.

Verranno presi in considerazione solo i prodotti come specificato all' Art. 7 pubblicati nel biennio precedente cui si riferisce il fondo PRIA assegnato al DICEAA.

Per facilitare il compito della commissione giudicatrice l'elenco delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca dovrà essere suddiviso per tipologie secondo quanto riportato nei criteri di cui agli articoli 7 e 8 attribuendo a ciascuna di esse il punteggio fissato dal presente regolamento e determinando la somma totale dei punteggi attribuiti.

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI, DEI BREVETTI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA

Anche con riferimento ai "Criteri identificativi il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca" – Adunanza CUN del 22/10/2013, verranno considerate le seguenti tipologie di pubblicazioni e prodotti, dove ognuno viene pesato con peso W per tenere conto della collocazione editoriale, con i relativi punteggi di seguito specificati vevoli per tutti i SSD degli afferenti al Dipartimento.

<i>Tipologia</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Peso W</i>
Monografia	Internazionale	1
	Nazionale	0,9
Articolo in rivista	Internazionale ISI-SCOPUS o scientifica ANVUR Classe A	1
	Internazionale non ISI-SCOPUS o scientifica ANVUR Classe B	0,8
	Altra rivista	0,5
Capitolo di libro	Internazionale	0,8
	Nazionale	0,6
Atti di convegno	Internazionale	0,7
	Nazionale	0,4
	Solo Abstract	0,2
Curatela	Internazionale	0,3
	Nazionale	0,1
Altri prodotti scientifici		0,4
Pubblicazioni didattiche		0,1
Brevetti		1

Sempre con riferimento ai citati “Criteri identificativi il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca” – Adunanza CUN del 22/10/2013, con la dizione “Altri prodotti scientifici”, si intendono in particolare i seguenti prodotti pubblicati: Progettazione di sistemi software; Progetti e ricerca progettuale nei settori dell’architettura, del design e dell’ingegneria; Manufatti, prototipi e artefatti; Disegni, rappresentazioni, prodotti cartografici; Carte geologiche, geografiche e tematiche; Analisi e ricognizioni territoriali.

Art. 8- GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

La Commissione al termine della valutazione di tutte le richieste formula una graduatoria di merito. Il Direttore del Dipartimento fa propria la graduatoria e ne dispone la pubblicizzazione. L’attribuzione del contributo avviene a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento della graduatoria di cui sopra.

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di richiesta di contributo dovrà essere presentata mediante l'apposita modulistica che sarà fornita alla data della pubblicizzazione del bando nel rispetto della scadenza indicata all’art. 4. La domanda dovrà essere corredata dall’elenco delle pubblicazioni e dei brevetti prodotti nel biennio precedente cui si riferisce il relativo fondo assegnato al DICEAA dall’ateneo, con l’attribuzione dei punteggi W determinati in conformità all’articolo 7 e la somma totale di tali punteggi. In caso di presentazione della domanda da parte di gruppi di docenti, la domanda è unica, contenente un solo progetto di ricerca condiviso, ma con l’elenco delle pubblicazioni come all’Art. 7 distinto per ogni componente il gruppo di ricerca.

Art. 10 – REVISIONI

Il presente regolamento ha validità triennale. Al termine del triennio potrà essere sottoposto a revisione a cura di una commissione nominata dal Direttore.

Art. 11 – NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento verrà utilizzato in prima applicazione per la ripartizione del contributo di ateneo PRIA 2016. Prima delle applicazioni successive, verrà sottoposto a verifica da parte della Giunta di Dipartimento. In caso la Giunta ritenesse di proporre modifiche, il Regolamento sarà sottoposto nuovamente all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.